



# **Sistemi di controllo dei lavoratori tra normativa prassi e giurisprudenza**

**Relatore  
Dott. Lorenzo Ricci**


---

**OPEN Dot Com**  
Società dei Dottori Commercialisti

# LA NORMATIVA



# ARTICOLO 4 STATUTO DEI LAVORATORI



# TESTO ORIGINARIO

- È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
- 2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
- 3. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
- 4. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.



# MODIFICHE



**ART. 1 CO.7 lettera f LEGGE 183/2014**



**ATTUATO DALL'ART. 23 DEL Dlgs. 151/2015**



**REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI CONTROLLI A DISTANZA TENENDO CONTO DELL'EVOLUZIONE TECNOLOGICA E CONTEMPERANDO LE ESIGENZE PRODUTTIVE ED ORGANIZZATIVE DELL'IMPRESA CON LA TUTELA DELLA DIGNITA' E DELLA RISERVATEZZA DEL LAVORATORE**

# TESTO ATTUALE

• 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



**NOVITA'**

• 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.



**NOVITA'**

• 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



**NOVITA'**



# IL CONTROLLO A DISTANZA



**NELLO SPAZIO: SEGUIRE IL LAVORATORE DURANTE IL SUO LAVORO PUR ESSENDO FISICAMENTE DISTANTE DAL LUOGO DOVE SI SVOLGE LA PRESTAZIONE**



**NEL TEMPO: REGISTRAZIONI DI IMMAGINI O DATI CHE PERMETTE DI CONTROLLARE A DISTANZA DI TEMPO IL LAVORO SVOLTO DAL DIPENDENTE**

SI PASSA DA UN  
PRINCIPIO DI  
ASSOLUTO  
DIVIETO

AD UNA VISIONE  
PIU' MODERNA  
DELL'UTILIZZO DEI  
MEZZI DI  
CONTROLLO A  
DISTANZA

# PRINCIPALI NOVITA'

INSERITA TRA LE FINALITA' LA TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

IN CASO DI IMPRESE CON UNITA' PRODUTTIVE UBICATE IN DIVERSE PROVINCE O IN DIVERSE REGIONI L'ACCORDO E' STIPULATO DALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIU' RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE O AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

NON OCCORRE ACCORDO O AUTORIZZAZIONE IN CASO DI STRUMENTI UTILIZZATI DAL LAVORATORE PER RENDERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA O PER GLI STRUMENTI DI REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI E DELLE PRESENZE

OBBLIGO DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

# IMPIANTI AUDIOVISIVI



## DUPLICE PROFILO



tutela dei diritti dei lavoratori, trattandosi di una potenziale fonte di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti dell'azienda

tutela della privacy, in quanto la videosorveglianza implica la raccolta ed il trattamento di dati personali



# TUTELA DEI DIRITTI




**ACCORDO SINDACALE  
OVE SIANO PRESENTI LE  
RSA**




**AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA  
DELLA DTL OVE NON SIANO  
PRESENTI RSA**

**L'AUTORIZZAZIONE VA CONSIDERATA NON COME UN ALTERNATIVA ALL'ACCORDO SINDACALE MA SUBORDINATA AD ESSA; SI RICORRE AD ESSA SOLAMENTE QUANDO:**



**MANCATO ACCORDO TRA DATORE E RAPPRESENTANZE SINDACALI**



**MANCANZA DI RAPPRESENTANZE SINDACALI IN AZIENDA**

# ISTANZA

2 MARCHE DA BOLLO DA 16 EURO




CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DI DOVE SONO POSIZIONATE LE TELECAMERE

RAGIONE PER CUI SI INTENDE IMPIEGARE LA VIDEOSORVEGLIANZA

IN CASO LA RICHIESTA SIA MOTIVATA DA ESIGENZE DI SICUREZZA DEL LAVORO DEVE ESSERE ALLEGATO IL DVR

POSSIBILE SOPRALLUOGO PREVENTIVO



## ARTICOLO 4 COMMA 2



**NON NECESSARIO ACCORDO O AUTORIZZAZIONE SE GLI STRUMENTI SONO UTILIZZATI DAL LAVORATORE PER SVOLGERE IL PROPRIO LAVORO O PER REGISTRARE LE PRESENZE.  
PUR ESSENDO STRUMENTI DI CONTROLLO SMARTPHONE, TABLET, PORTATILI SONO SPESSO ESONERATI EX ART.4 COMMA 2**

# SANZIONI



**ART.38 L.300/70**



**AMMENDA DA €154,00 A € 1.549,00**



**ARRESTO DA 15 GIORNI AD UN ANNO**

# LA PRASSI



# INTERPELLO 3/2019

## MINISTERO LAVORO




**E' POSSIBILE IL SILENZIO ASSENSO IN  
CASO DI RICESTA DI AUTORIZZAZIONE  
ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO?**




**E' SEMPRE RICHIESTO UN ATTO ESPRESSO DI  
AUTORIZZAZIONE: NEGOZIALE SE SI TRATTA DI  
ACCORDO SINDACALE, AMMINISTRATIVO SE SI  
TRATTA DI PROVVEDIMENTO**

# LETTERA CIRCOLARE INL 1881/2019



**MODIFICA ASSETTI SOCIETARI**



**NON NECESSARIA NUOVA  
AUTORIZZAZIONE SE**



**NON SIANO INTERVENUTI MUTAMENTI DEI PRESUPPOSTI  
LEGITTIMANTI**




**NON SIANO INTERVENUTI MUTAMENTI DELLE MODALITA' DI  
FUNZIONAMENTO**

# LETTERA CIRCOLARE INL 1881/2019

**IL SUBENTRANTE  
DEVE:**



COMUNICARE ALL'UFFICIO CHE L'HA  
RILASCIATO GLI ESTREMI DEL  
PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE



RENDERE UNA DICHIARAZIONE CHE  
ATTESTI CHE NON SONO INTERVENUTI  
MUTAMENTI NEI PRESUPPOSTI E NELLE  
MODALITA' DI UTILIZZO.

# LETTERA CIRCOLARE 302 18 GIUGNO 2018



**CORRELARE L'ISTANZA DI ESTRATTI DEL DVR DAI QUALI IN MODO OGGETTIVO RISULTI CHE L'INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DI CONTROLLO E' NECESSARIA A RIDURRE I RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA.**



**E' SEMPRE NECESSARIO UN'ESAME ANALITICO DELLE MOTIVAZIONI PER CUI NON E' SUFFICIENTE UNA GENERICA ESIGENZA DI SICUREZZA DEL LAVORO**

# NOTA 299 DEL 28 NOVEMBRE 2017



## IMPIANTI DI ANTIFURTO DOTATI DI TELECAMERE

- LEGITTIMATI ESSENDO FINALIZZATI ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO
- SE LE TELECAMERE SI ATTIVANO CON L'IMPIANTO INSERITO NON C'E' CONTROLLO SUL PERSONALE PER CUI NON SUSSISTONO MOTIVI OSTATIVI AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO
- STANTE L'INESISTENZA DI VALUTAZIONE ISTRUTTORIA I PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI VANNO RILASCIATI IN TEMPI BREVISSIMI


# **INTERPELLO 5/2018**

# **MINISTERO LAVORO**



**TUTELA DEI BENI AZIENDALI COME RAGIONE  
PER ATTUARE IL CONTROLLO A DISTANZA**






LA VALUTAZIONE DEVE ESSERE VOLTA SOPRATTUTTO A VERIFICARE LA REALE  
SUSSISTENZA DELLE RAGIONI LEGITTIMANTI L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO: RAGIONI  
ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE, DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA DEL PATRIMONIO  
AZIENDALE

NON VANNO PIÙ INDICATI IL NUMERO DELLE TELECAMERE O IL LORO PRECISO  
POSIZIONAMENTO E NEPPURE PIÙ NECESSARIO VALUTARE L'ANGOLO DI RIPRESA

L'ATTIVITA' ISPETTIVA SUCCESSIVA DOVRA' VALUTARE LA COERENZA CON LE  
FINALITA' DICHIARATE DAL LAVORATORE

RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL CODICE DELLA PRIVACY





**VIENE VALUTATA LA POSSIBILITA' DI INSTALLARE TELECAMERE E SISTEMI DI SORVEGLIANZA BASATI SU TECNOLOGIA DIGITALE CHE PERMETTONO ANCHE IL TRASFERIMENTO DEI DATI IN FORMATO DIGITALE DA UN DISPOSITIVO AD UN ALTRO OLTRE CHE LA VISIONE REMOTA**

**PUO' ESSERE AUTORIZZATA LA VISIONE DA POSTAZIONE REMOTA, MA PER LE IMMAGINI IN TEMPO REALE PUO' ESSERE AUTORIZZATA SOLO IN CASI ECCEZIONALI DEBITAMENTE MOTIVATI**

**L'ACCESSO ALLE IMMAGINI REGISTRATE, SIA DA REMOTO CHE IN LOCO, ANDRA' SEMPRE TRACCIATO E DEVE ESSERE PREVISTA**



# RICONOSCIMENTO BIOMETRICO



**IL SISTEMA DI RICONOSCIMENTO BIOMETRICO INSTALLATO SULLE MACCHINE PER IMPEDIRNE L'USO AI NON AUTORIZZATI E' DA CONSIDERARSI UNO STRUMENTO INDISPENSABILE A RENDERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA E PERCIO' CONSENTITO ANCHE IN MANCANZA DI ACCORDO O AUTORIZZAZIONE.**



# NOTA INL 9728 DEL 12 NOVEMBRE 2019



**GEOLOCALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI ATTRAVERSO APP SULLO SMARTPHONE**



**POSSIBILE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SENZA ULTERIORI ACCERTAMENTI TECNICI SOSSISTENDO ALMENO DUE GIUSTIFICATI MOTIVI: ESIGENZE ORGANIZZATIVE PRODUTTIVE E ESIGENZE DI SICUREZZA SUL LAVORO. MA RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:**





# CIRCOLARE INL 2/2016



## CONTROLLO A DISTANZA E IMPIANTI GPS



IN TERMINI GENERALI  
SI PUO' RITENERE CHE  
I SISTEMI DI  
GEOLOCALIZZAZIONE  
SIANO UN ELEMENTO  
AGGIUNTIVO NON  
NECESSARIA ALLO  
SVOLGIMENTO  
DELL'ATTIVITA'  
LAVORATIVA



LA FATTISPECIE  
RIENTRA NELL'AMBITO  
DELL'APPLICAZIONE  
DI CUI AL COMMA 1  
DELL'ARTICOLO 4  
LEGGE 300/1970, PER  
CUI LE  
APPARECCHIATURE  
POSSONO ESSERE  
INSTALLATE SOLO  
PREVIO ACCORDO  
SINDACALE O  
AUTORIZZAZIONE  
DELL'INL



SONO FATTI SALVI  
CASI ECCEZIONALI IN  
CUI L'INSTALLAZIONE  
DEI SISTEMI DI  
LOCALIZZAZIONE SIA  
INTALLATI PER  
CONSENTIRE LA  
CONCRETA  
ATTUAZIONE DELLA  
PRESTAZIONE  
LAVORATIVA  
(TRASPORTO  
PORTAVALORI  
SUPERIORE A EURO  
1,500,000)

# CIRCOLARE INL 4/2017



## STRUMENTI DI SUPPORTO ATTIVITA' DEL CALL CENTER




CRM: SISTEMA CHE CONSENTE SEMPLICEMENTE DI ASSOCIARE AL NUMERO DEL CLIENTE TUTTI I DATI ANAGRAFICI CONTRATTUALI E COMMERCIALI RENDENDO PIU' EFFICIENTE LA CHIAMATA.

PUO' ESSERE CONSIDERATO UNO STRUMENTO CHE SERVE AL LAVORATORE PER RENDERE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA E SI PUO' INSTALLARE SENZA ACCORDO O AUTORIZZAZIONE.

SOFTWARE SPECIFICI CHE CONSENTONO IL MONITORAGGIO SPECIFICO DELL'ATTIVITA' TELEFONICA E DELLA PRODUTTIVITA' DI CIASCUN OPERATORE

SI RAVVISA UNO STRUMENTO DI CONTROLLO A DISTANZA DEL LAVORATORE NON GIUSTIFICATO DA ESIGENZE PRODUTTIVE; OCCORRE UN ACCORDO O UN'AUTORIZZAZIONE.

# GIURISPRUDENZA



## **SENTENZA CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV. N. 2531 DEL 09/02/2016**



**IL SISTEMA CHE CONSENTE AL DIRETTORE DI FILIALE DI CONTROLLARE IN OGNI MOMENTO, IN TEMPO REALE, LE OPERAZIONI EFFETTUATE ALLO SPORTELLLO DAL DIPENDENTE RIENTRA NEL CONTROLLO A DISTANZA DEL LAVORATORE CHE DEVE ESSERE OGGETTO DI ACCORDO O AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 LEGGE 300/70.**

## SENTENZA CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV. N. 9904 DEL 13/05/2016



**RILEVAZIONE DATI ENTRATA/USCITA: SE APPARE ASSOLUTAMENTE PRIVO DI DUBBIO IL FATTO CHE UN SEMPLICE SISTEMA DI RILEVAZIONE DELL'ENTRATA E DELL'USCITA DEL DIPENDENTE NON COSTITUISCA UN SISTEMA DI CONTROLLO A DISTANZA MA E' SEMPLICEMENTE VOLTO A VERIFICARNE LA PRESENZA AL LAVORO, QUANDO IL SISTEMA E' IN GRADO ANCHE DI RILEVARE LE SOSPENSIONI, I PERMESSI E LE PAUSE DEL DIPENDENTE QUESTO VA CONSIDERATO COME UN ACCERTAMENTO SUL QUANTUM DELL'ADEMPIMENTO E DEVE ESSERE QUINDI OGGETTO DI ACCORDO O AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 LEGGE 300/700.**

## SENTENZA CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV. N. 22662 DEL 08/11/2016



**NON E' SOGGETTA ALLA DISCIPLINA DELL'ARTICOLO 4 COMMA 2 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CON LA FINALITA' DI CONTROLLO DEL PATRIMONIO AZIENDALE SE NON DERIVI ANCHE LA POSSIBILITA' DI CONTROLLO A DISTANZA DEL LAVORATORE E NE SIA TUTELATA LA DIGNITA' E LA RISERVATEZZA. ( NEL CASO IN OGGETTO LA SEGRETARIA DELLO STUDIO RUBAVA DALLA CASSAFORTE CONTANTE)**

## **SENTENZA CASSAZIONE PENALE SEZ. III. N. 22148 DEL 31/01/2017**



**PER INSTALLARE UN IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA OCCORRE UN ACCORDO O UN AUTORIZZAZIONE; NON E' SUFFICIENTE CHE I SINGOLI LAVORATORI ABBIANO DATO IL CONSENSO, NON AVENDO SUFFICIENTE FORZA CONTRATTUALE. PROCEDERE SENZA ACCORDO O AUTORIZZAZIONE CONFIGURA IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI. SI VEDANO ANCHE SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE 50919 DEL 15/07/2019 E SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE 1733 DEL 17/01/2020.**

**SENTENZA CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV. N. 10636 DEL 02/05/2017**

**CONTROLLI DIFENSIVI; IN TEMA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI POSTI A TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE SI CONFERMA LA NON APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 2 DELLA LEGGE 300/70 SE NON DERIVA ALCUNA FORMA DI CONTROLLO A DISTANZA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA. IN QUESTO CASO SI RILEVA LA LEGITTIMITA' DI UNA TELECAMERA INSTALLATA IN LOCALI DI UN SUPERMERCATO IN CUI AVVENIVANO FURTI.**

## SENTENZA CASSAZIONE PENALE SEZ. III N. 4564 DEL 10/10/2017



**VIOLAZIONE DELLA RISERVATEZZA: PUR SUSSISTENDO L'ESIGENZA DEL CONTROLLO DIFENSIVO LA TELECAMERA NASCOSTA INQUADRAVA LA LAVORATRICE SOLA NEL SUO UFFICIO CHE SPESSO DOVEVA APPLICARE UNA POMATA SU DI UN GINOCCHIO PERCHE' INFORTUNATA.**

## SENTENZA CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAV. N. 17685 DEL 05/07/2018



**CONTROLLO DEL LAVORATORE A DISTANZA: SI CONFERMA CHE NON E' SOGGETTA ALLA DISCIPLINA DELL'ARTICOLO 4 COMMA 2 LEGGE 300/70 L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE DI CONTROLLO POSTE PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE O A TUTELA DEL PATRIMONIO AZIEDALI E DALLE QUALI NON SIA POSSIBILE UN CONTROLLO A DISTANZA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA NE SIA COMPROMESSA LA DIGNITA' E LA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI.**

## SENTENZA TRIBUNALE DI RAVENNA SEZ. LAV. N. 55 DEL 19/02/2019



**SI CONFERMA CHE NON E' SOGGETTA ALLA DISCIPLINA DELL'ARTICOLO 4 COMMA 2 LEGGE 300/70 L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHI DI CONTROLLO POSTE A TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE E DALLE QUALI NON DERIVI LA POSSIBILITA' DI UN CONTROLLO A DISTANZA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA NE RISULTI COMPROMESSA LA DIGNITA' E LA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI. NELLA FATTISPECIE SI TRATTAVA DI TELECAMERE CHE INQUADRAVANO L'USCITA DELLO STABILIMENTO E IL PARCHEGGIO ANTISTANTE.**